



COMUNE DI MARUGGIO

Provincia di Taranto

REGOLAMENTO COMUNALE PER GLI INCARICHI AGLI AVVOCATI ESTERNI

All. alla deliberazione di C.C. n. 25 del 28/10/2010

Regolamento per gli incarichi agli avvocati esterni

Art. 1 - Disciplina della materia e ammissibilità incarichi

Il presente regolamento disciplina il conferimento degli incarichi agli avvocati esterni dall'Ente. E' consentito affidare incarichi professionali esterni soltanto per le prestazioni e le attività che non possono essere espletate dal personale dipendente per coincidenza ed indifferibilità di altri impegni di lavoro o che riguardino oggetti e materie di particolare delicatezza, rilevanza ed interessi pubblici, in ordine ai quali sia ravvisata l'opportunità di rivolgersi a professionisti esterni con idonea specializzazione.

Art. 2 - Elenco degli avvocati esterni

Per l'affidamento degli incarichi professionali esterni è istituito apposito elenco aperto dei professionisti, singoli o associati, esercenti l'attività di consulenza, di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature. L'iscrizione ha luogo su domanda del professionista interessato o del rappresentante dello studio associato, alla quale deve essere unita la seguente documentazione:

- 1) autocertificazione con le modalità di cui al DPR 445/2000 di iscrizione all'Albo Professionale e che non sussistono cause ostative a norma di legge a contrattare con la Pubblica Amministrazione.
- 2) curriculum di studio, degli incarichi assolti e delle attività svolte, con l'indicazione delle specializzazioni e delle pubblicazioni.

La domanda deve contenere l'espressa dichiarazione di presa conoscenza e di accettazione del presente regolamento. L'iscrizione nell'elenco o il suo diniego è disposta dal Responsabile degli AA.GG. e avviene nell'ordine di presentazione delle domande. I professionisti e gli studi professionali iscritti potranno presentare in ogni tempo aggiornamento dei loro curricula.

Il suddetto elenco è soggetto a revisione annuale mediante aggiornamento del medesimo da effettuarsi entro il 28 febbraio di ciascun anno, previo esame delle domande all'uopo presentate. **Il primo avviso pubblico verrà affisso entro giorni trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.**

Art. 3 - Requisiti per l'iscrizione nell'elenco

Possono essere iscritti gli avvocati, singoli o associati, iscritti all'Albo Professionale . Non possono essere iscritti professionisti che non si trovino nelle condizioni di contrattare con la Pubblica Amministrazione a norma di legge.

Art. 4 - Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'elenco

Sussiste l'obbligo da parte del responsabile del servizio competente per materia oggetto di lite a dare ampia relazione scritta in ordine alla vicenda producendo copia di tutta la documentazione attinente ed utile per la difesa dell'Ente. Nell'ipotesi in cui la Giunta Comunale ravviserà l'opportunità di affidare l'incarico all'esterno, con lo stesso atto con cui stabilisce la promozione o la resistenza alla lite, dà incarico al Responsabile del servizio per il relativo conferimento.

Nell'affidamento degli incarichi, il Responsabile del servizio deve attenersi ai seguenti elementi:

- foro di competenza della causa affidata,
- specializzazioni ed esperienze risultanti dal curriculum;
- casi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto.
- principio di rotazione tra gli iscritti nell'elenco.
- il legale incaricato deve presentare una parcella preventiva, sia pure presunta, redatta secondo i criteri di cui all'art.5 del presente regolamento;

Nel momento in cui il professionista accetta l'incarico dovrà rilasciare apposita dichiarazione sull'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dall'art. 37 del Codice deontologico forense.

Non possono essere dati di norma incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto; in tal caso l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità. Nella predetta ipotesi, il compenso massimo spettante non potrà essere superiore a quello previsto all'art.5 del presente regolamento, riconosciuto per l'intero e per una sola volta come se la prestazione fosse resa da un solo professionista.

Art. 5 - Convenzioni

Gli incarichi devono essere regolati da apposite convenzioni. Le convenzioni devono prevedere una specifica clausola risolutiva che vieti all'incaricato altri rapporti professionali che possano risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili con l'incarico affidato.

Nelle stesse gli incaricati devono dichiarare la permanenza dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco.

Le convenzioni devono inoltre prevedere:

- l'indicazione del valore della causa, che dovrà essere sempre determinato; nel caso in cui sia indeterminato il valore verrà concordato con il Responsabile del servizio competente per materia.
- Il riconoscimento degli onorari e dei diritti al professionista esterno come di seguito specificato, in ogni caso, di norma, al di sotto dei minimi tariffari:

- a) nella misura tariffaria minima ridotta del 30% nei casi di soccombenza, estinzione o abbandono del giudizio;
- b) nella misura tariffaria minima ridotta del 20% nell'ipotesi di esito parzialmente favorevole della lite;
- c) nella misura minima ridotta del 15% in caso di esito pienamente favorevole e comunque non superiore all'importo che il giudice competente avrà riconosciuto e liquidato disponendone il rimborso all'Ente;
- d) i diritti non potranno, comunque ed in ogni caso, essere superiori ai seguenti limiti:
 - per controversie davanti al Giudice di pace fino al 30% degli onorari come sopra quantificati;
 - per tutte le altre controversie fino al 50% degli onorari come sopra quantificati.
- il riconoscimento di onorari in misura superiore può consentirsi soltanto per cause di straordinaria importanza o di particolare interesse per l'Amministrazione, da deliberare espressamente da parte della Giunta comunale;
- L'obbligo per il legale incaricato:
 - 1) ad aggiornare costantemente l'Ente sulle attività inerenti l'incarico allegando la relativa documentazione;
 - 2) a specificare nella parcella le voci di tariffa professionale applicate e ridotte nelle misure di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo, con l'indicazione sia degli articoli e dei paragrafi che dei rispettivi numeri di voci di cui alle tabelle professionali A e B, nonché alla quantificazione analitica dei diritti secondo tabella forense con riconduzione del totale dovuto, qualora di importo superiore, al limite massimo assentito di cui alla lettera d) sopra indicata.
 - 3) la richiesta di unificazione di giudizi aventi lo stesso oggetto.
 - 4) la stretta osservanza del codice deontologico.

Art. 6 - Registro degli incarichi

Presso il Servizio interessato al contenzioso del Comune è istituito un registro degli incarichi, nel quale devono essere annotati tutti gli incarichi conferiti, i corrispondenti oneri finanziari, nonché tutti i dati di ciascun incarico, fatto salvo in ogni caso l'obbligo della registrazione presso l'ufficio del Segretario Generale.

L'ufficio contenzioso cura l'accettazione delle domande, le forme di pubblicità di cui all'art. 8 del presente regolamento, la formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco e del registro relativo.

Art. 7 - Cancellazione dall'elenco

Il Responsabile del servizio contenzioso dispone la cancellazione dall'elenco dei professionisti o degli studi associati che:

- abbiano perso i requisiti per l'iscrizione;
- abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;
- non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati;
- siano, comunque, responsabili di gravi inadempienze.
- abbiano assunto incarichi di rappresentanza legale e difesa contro il Comune di Maruggio.

Art. 8 - Pubblicità

Per l'iscrizione nell'elenco, che può avvenire in ogni tempo, il Comune attua le più opportune forme di pubblicità, anche periodiche, quali avviso pubblico all'Albo Pretorio, sul portale Web comunale, ed informazione all'ordine professionale. L'elenco dei professionisti ed il registro degli incarichi sono pubblici.

L'attivazione dell'elenco verrà comunicata con avviso pubblico da inviare anche agli Ordini Professionali di Bari, Lecce, Brindisi e Taranto.

Art. 9 - Norme di rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia e al codice deontologico forense.

Art.10 – Norma transitoria.

Per tutti gli incarichi già affidati alla data di entrata in vigore del presente, al fine di evitare contenzioso, saranno regolati dalle condizioni originarie d'incarico con l'obbligo da parte del responsabile del servizio contenzioso di effettuare la verifica formale delle parcelle, richiedendo, in caso di difformità motivata con le tariffe forensi il visto dell'ordine.

OGGETTO: Convenzione per incarico professionale di rappresentanza in giudizio

L'Anno, addìdel mese di, in Maruggio nella Residenza Comunale tra i sottoscritti:

Il Responsabile del Servizio Contenzioso..... il quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse esclusivo dell'Amministrazione che rappresenta ed il cui C.F. è n.....

E

L'Avvocato....., con studio in

PREMESSO CHE:

- con deliberazione di G.C. n°.... del....., immediatamente eseguibile, è stato stabilito di resistere nel giudizio promosso dal sig.....innanzi al Tribunale di.....;

VISTA la propria determina n..... del....., con la quale si è proceduto ad affidare l'incarico della difesa degli interessi di questo Ente all'avvocato....., con studio in

CIO' PREMESSO

In data odierna, le parti, come sopra costituite, addivengono alla stipula della presente convenzione, regolata dai seguenti patti e condizioni:

Art. 1 - La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 - L'incarico ha per oggetto la tutela degli interessi di questo Ente nel giudizio legge.

Art. 3 - L'avvocato accetta l'incarico, impegnandosi a non assumere incarichi di rappresentanza e difesa contro il Comune di Maruggio.

Art. 4 - L'avvocato incaricato s'impegna ad informare per iscritto il Sindaco e il Servizio Affari Generali su tutte le iniziative e le attività dallo stesso intraprese in ordine all'incarico ricevuto. Al Servizio Affari Generali è inviata in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito.

Art. 5 - L'avvocato incaricato si impegna ad attenersi, nella redazione della parcella, all'applicazione, in ogni caso, delle tariffe al di sotto dei minimi tariffari e con le riduzioni di seguito disciplinate:

- a) nella misura tariffaria minima ridotta del 15% nei casi di soccombenza, estinzione o abbandono del giudizio;

- b) nella misura tariffaria minima ridotta del 20% nell'ipotesi di esito parzialmente favorevole della lite;

- c) nella misura minima ridotta del 15% in caso di esito pienamente favorevole e comunque non superiore all'importo che il giudice competente avrà riconosciuto e liquidato disponendone il rimborso all'Ente;

- d) i diritti non potranno, comunque ed in ogni caso, essere superiori ai seguenti limiti:
per controversie davanti al Giudice di pace fino al 30% degli onorari come sopra quantificati;

per tutte le altre controversie fino al 50% degli onorari come sopra quantificati.

[In caso di incarico congiunto] Il compenso massimo spettante non potrà essere superiore a quello sopra indicato riconosciuto per l'intero e per una sola volta come se la prestazione fosse resa da un solo professionista.

Art. 6 - Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa, richiesti dal legale.

Art. 7 - La sottoscrizione della presente convenzione di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate.

Art. 8 - Il Comune, ai sensi del dlgs. N. 196/2003, informa il legale - il quale ne prende atto e dà il relativo consenso - che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Art. 9 - Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del vigente Regolamento per il conferimento degli incarichi legali del Comune di Maruggio che qui di seguito devono intendersi integralmente riportati .

Art. 10 - La presente convenzione sarà registrata soltanto in caso d'uso.

Letto, approvato e sottoscritto,

Maruggio, lì.....

Il Responsabile del servizio

Il Professionista

Sottoscrizione delle clausole onerose

Ai sensi e per gli effetti dell'art.1346, c.2 del C.C., le parti dichiarano espressamente di ben conoscere, accettare e sottoscrivere, separatamente, come segue, le seguenti clausole particolarmente onerose:

-Art.5, Art.7, Art.10.

Il Responsabile del servizio

Il Professionista